



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2007, proposto da: Visconti Marco, Sara Loffredo, Terenzi Massimo, Nicola Donati, Giuseppe Sordini, rappresentati e difesi dagli avv. Rosa Di Virgilio, Rodolfo Piccardi, con domicilio eletto presso Rosa Di Virgilio in Firenze, via Castelfidardo 3;

contro

Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso Andrea Addini in Firenze, via Ricasoli 29;

Commissario Prefettizio del Comune di Monte Argentario;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 11 del 17.05.2007, nonché della delibera n. 26 dell'11.06.2007 quali atti conseguenti alla delibera della Giunta Municipale n. 73 del 19.03.2007 e comunque di ogni e qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguente ai ricordati atti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Argentario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

A) I ricorrenti, già consiglieri comunali del Comune di Monte Argentario (dichiarati decaduti il 23 giugno 2007 per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale e della contestuale nomina del Commissario prefettizio), impugnano, chiedendone l'annullamento previa richiesta di sospensione, la determinazione n. 11 del 15 maggio 2007 con la quale il Commissario straordinario del medesimo Comune ha conferito al Segretario comunale l'incarico temporaneo di dirigente dei Servizi attività produttive, commercio, demanio, caccia e pesca fino al 15 agosto 2007, peraltro confermando quanto già deciso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 73 del 19 marzo 2007 che ne limitava l'efficacia temporale al 15 maggio 2007.

Deducedo:

1. Eccesso di potere per falsa applicazione della delibera del Consiglio comunale n. 37 del 29 luglio 1961.
2. Contraddittorietà della delibera di Giunta n. 73/07 con la delibera n. 203/04.
3. Eccesso di potere per travisamento della delibera del 1961 e della legge regionale n. 12/06.
4. Falsa applicazione del regolamento comunale approvato con delibera n. 24 del 25 marzo 1997, agli articoli 9 e 10.

5. Omesso riferimento alla delibera consiliare n. 73/06 e violazione dei principi approvati nella stessa.
6. Difetto di revoca della delibera n. 203 del 20 luglio 2004 e conseguente annullabilità della delibera n. 73/07.
7. Contraddittorietà della delibera n. 11/07 del Commissario straordinario con il disposto della delibera n. 74 del 28 novembre 2006.
8. Contraddittorietà della delibera per omessa verifica dello status della Polizia municipale del Comune di Monte Argentario.
9. Falsa applicazione della legge regionale n. 62/06.
10. Abuso di potere per falsa applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/01.
11. Abuso di potere per difetto di applicazione della legge regionale n. 62/06.
12. Abuso di potere per falsa applicazione della delibera del Consiglio comunale n. 74/06.
13. Abuso di potere per mancata applicazione della delibera del Consiglio comunale.
14. Abuso di potere per aver emanato la delibera su presupposti di palese illegittimità.

B) Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Nella camera di consiglio del 26 settembre 2007 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

C) Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti avanzata dalla difesa dell'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

I ricorrenti propongono l'impugnazione dell'atto anzidetto nella veste di ex consiglieri comunali del Comune di Monte Argentario.

Si osserva in proposito che tale legittimazione non può essere negata in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del sub procedimento di deliberazione che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del "munus" rivestito dal consigliere comunale, come nel caso di irritualità della convocazione dell'organo, violazione dell'ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, situazioni tutte in cui si realizza la violazione dello "jus ad officium" (T.A.R. Veneto 20 dicembre 1999 n. 2479; T.A.R. Basilicata 27 maggio 1999 n. 191; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300; T.A.R. Lombardia Brescia, 14 maggio 2002, n. 857; T.A.R. Umbria, 22 novembre 2002, n. 847).

Per contro, è altrettanto pacifico che, in linea di principio i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, atteso che il giudizio amministrativo non è di regola volto a risolvere controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente. Ne discende che un ricorso di singoli consiglieri contro l'Amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e quindi sul diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122).

Tutti gli altri vizi che investono la deliberazione non in quanto deliberazione collegiale, ma come atto amministrativo nella sua rilevanza ed efficacia esterna non possono, viceversa, essere denunciati innanzi al giudice amministrativo dai consiglieri comunali, nemmeno ove si assuma violata la competenza del Consiglio comunale ad adottare l'atto in questione (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2699).

Invero, il contenuto dell'atto dell'organo collegiale, e quindi la sua legittimità sotto tutti gli altri profili, diversi dall'iter di formazione dello stesso in quanto atto collegiale, sono sottratti all'azione giurisdizionale dei componenti il collegio, e possono essere portati al controllo giurisdizionale solo dai soggetti destinatari dell'atto o comunque incisi dallo stesso, in modo da rivestire rispetto al medesimo una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 127).

Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti non lamentano alcuna lesione alle loro prerogative di consiglieri comunali, dolendosi, piuttosto, di circostanze che, a prescindere dalla questione della loro fondatezza nei termini riportati nel gravame, non tanto attengono al procedimento di formazione della volontà collegiale quanto a violazioni che avrebbero investito l'atto nella sua rilevanza esterna, incidendo così su interessi di cui i medesimi non sono titolari (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 28 giugno 2006, n. 2961).

Assumono, infatti, i deducenti che il loro interesse a contestare l'operato del Commissario straordinario starebbe nella circostanza che questi, confermando l'operato del Sindaco (rectius, della Giunta) ne avrebbe convalidato l'opzione politica, in difformità da quello che sarebbe stato, invece, l'intendimento del Consiglio comunale in tema di attribuzioni del Segretario comunale e del Comandante della Polizia municipale.

Non vi è chi non veda che, al di là del contrasto politico i cui contenuti non sono di pertinenza del giudizio, i ricorrenti si affermano titolari di un interesse al quale non corrisponde alcuna situazione soggettiva differenziata.

In altre parole, i ricorrenti non contestano l'atto di nomina del commissario straordinario, ma l'esercizio dei suoi poteri in termini non corrispondenti all'opinione espressa dai medesimi durante il mandato consiliare con riferimento,

peraltro, a soggetti giuridici diversi ed in luogo di questi, con una sostituzione tutoria processualmente inammissibile.

Se ne deve concludere che, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico manifestato verso l'atto posto in essere dall'Amministrazione resistente, anche attraverso un organo straordinario, in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. 2[^], definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO